



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato , nel procedimento iscritto al n. 31-1/ /2022 per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da

ANDREA CASOLI , CF CSLNDR88L23G479R

Avv Maximiliano Conti

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso depositato il 21-12-2022 il Sig ANDREA CASOLI ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII;
2. Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto il ricorrente è residente in un Comune compreso nel circondario di Rimini;
3. In ordine ai presupposti ed alle condizioni di cui dall'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:
 - il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, tenuto conto dei dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art, 75, comma 1 , lett. b), CCII e delle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma 1 , lett. a) CCII;
 - la proposta di concordato prevede l' apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
 - il ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore in qualità di ex socio illimitatamente responsabile di società di persone – la Green Attitude di Casoli Daniele Sas - dichiarata fallita (fallimento chiuso nel 2022) e cancellata il 12.12.2022 e di ex imprenditore individuale , con ditta cessata il 31-12-2017 e cancellazione avvenuta in data 2-2-2018.

Il Giudice ritiene che detta circostanza non sia ostativa all'apertura della procedura, nonostante il disposto di cui all'art. 33, comma 4, CCII, in base al quale "la domanda di accesso



alla procedura di concordato minore presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile".

Detta disposizione deve intendersi riferita al solo imprenditore collettivo, la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c.; l'imprenditore individuale che pone fine alla propria attività, al contrario, semplicemente cessa la sua attività di impresa e, tecnicamente, è tenuto ad *iscrivere la cessazione* nel Registro Imprese entro 30 giorni, a norma dell'art 2196 uc cc : con la "iscrizione della cessazione " dal Registro delle Imprese – che è evento diverso dalla "cancellazione" - non "cessa di esistere" ma semplicemente perde la qualità di imprenditore, restando un soggetto debitore che sopravvive alla cessazione della ditta .

Nel caso in cui l'imprenditore individuale cessato versi in stato di sovraindebitamento per debiti di impresa e, perciò, di natura non consumeristica, non potrà accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 CCII: escludere l'imprenditore individuale cessato anche dall'accesso alla procedura negoziata di concordato minore (pur se di tipo liquidatorio) comporterebbe la inammissibilità, per lo stesso , di qualunque strumento di natura negoziata ; per tale debitore l'esdebitazione sarebbe realizzabile esclusivamente con la liquidazione controllata, in aperto contrasto con la ratio ispiratrice della legge

L'interpretazione sopra sostenuta risulta, peraltro – come già affermato in altre pronunzie di merito: v Tribunale Ancona 10-1-2023 - l'unica coerente con il disposto dell'art. 271 CCII che, in caso di domanda di liquidazione controllata presentata dai creditori, consente al debitore di chiedere l'accesso "ad una procedura di cui al capo II del titolo IV del CCI " (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o concordato minore) con effetti sospensivi sulla domanda di liquidazione controllata: facoltà che non può ragionevolmente essere negata all'imprenditore individuale cessato per i debiti d'impresa di cui è rimasto gravato ; l'unico strumento idoneo, per tale debitore, è il concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII , nella ricorrenza delle altre condizioni di legge.

Lo stesso art. 74 citato, d'altra parte, ammette alla presentazione della proposta di concordato minore "i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) in stato di sovraindebitamento" e nella definizione dell'art. 2 rientra anche "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale" quale, appunto, è l'imprenditore individuale che ha cessato da oltre un anno la propria attività imprenditoriale.

Va poi considerato che l'apporto di finanza esterna nell'ambito di una procedura negoziata consente in ogni caso ai creditori di conseguire maggiori utilità rispetto all'apertura di una procedura liquidatoria.

- attesa la già rilevata natura imprenditoriale dell' attività esercitata e dell'indebitamento che ne è conseguito, deve escludersi in capo al ricorrente la qualifica di consumatore secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) CCII;



- non risultano superati i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, dal che deriva la legittimazione alla richiesta di apertura della procedura di concordato minore;

4. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;

b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;

d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;

e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa,

5. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, individuabili nella assenza di beni mobili ed immobili e nella titolarità di mero reddito da lavoro agricolo, peraltro nell'ambito della adesione alla Comunità Papa Giovanni XXIII. Che provvede al mantenimento integrale dei partecipanti e riceve tutte le loro entrate;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che il debito complessivo ammonta ad € 402.980,83 a fronte di un attivo disponibile, derivante da finanza esterna e da quanto reso disponibile dal ricorrente nei **quattro anni successivi all'omologa**, pari complessivamente ad € 43.800

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (€ 7.384,70)

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi



6. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, ed ha relazionato in merito al comportamento dei soggetti finanziatori nella valutazione del merito creditizio della ricorrente.

7. Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo ammontante ad €: € 402.980,83 (composto da € 50.300,01 + € 177.443,80 quali crediti privilegiati e da € 204.121,73 quali crediti chirografari) e di un attivo pari ad € 43.800 , composto da € 15.000 quale finanza esterna proveniente dalla moglie del ricorrente, Papparella Francesca, ed € 28.800 da finanza propria ricavata dalla retribuzione mensile - pari ad € 600 per 12 mensilità (somma lasciata a disposizione del debitore dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, a cui il debitore ha aderito) per 4 anni dall'omologa

8. - la proposta prevede:

a) l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori

b) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti:

il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per € 7.384,70

il pagamento de creditori privilegiati nella misura del 42,58% (Classe 1)

il pagamento della quota incapiente del credito privilegiato degradato al chirografo in misura del 1,50% (Classe 2)

il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 6% (Classe 3)

c) indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta entro 48 mesi dall'omologa

d) prevede la suddivisione in 3 classi di creditori , come sopra riportate

9. Non ricorrono le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo il ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore ed il suo stato di insolvenza ; non sono emersi elementi tali da far ritenere il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1 , 2 e 3 ; non risulta che il debitore sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; non risulta, allo stato che abbia compiuto atti in frode ai creditori , come riferito dai Gestori.

10. Ritenuto che si debba provvedere alla nomina del commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell'OCC, essendo richiesta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e che la nomina appaia necessaria per tutelare gli interessi delle parti ex art. 78, comma 2-bis, CCII,

visti gli artt. 74 e ss CCII

.PQM



dichiara aperta la procedura di concordato minore di ANDREA CASOLI , cf CSLNDR88L23G479R , residente in Riccione viale Lodi 12

nomina commissario giudiziale il Dr Alessandro Bonfé affinché svolga le funzioni dell'OCC;

ordina ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento;

assegna ai creditori il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1 comma 1-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni , avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art 79 c 3 CCI

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che , in mancanza , i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art 78 c 4 CCI

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

onera l'OCC di relazionare tempestivamente al GD circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 C.CII e fissa a tale scopo l'udienza del **11-**

4-2023 ore 13

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC, nonché al nominato Commissario Giudiziale.

Rimini, 15/02/2023

Il Giudice Delegato

Dr. Francesca Miconi



